



Provincia di Lodi

Allegato alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 47 del 24.11.2008

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CIVICHE BENEMERENZE

Art. 1 OGGETTO

La Provincia di Lodi, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso elevare alla pubblica estimazione l'attività di coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della Pubblica Amministrazione, della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, e/o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano particolarmente giovato alla comunità locale.

Art. 2 FINALITA'

Allo scopo è istituito uno speciale segno di benemerenzza destinato a premiare le persone che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

La benemerenzza può interessare anche una persona fisica alla memoria; nel qual caso, i destinatari dell'attestazione saranno i familiari/parenti più prossimi.

La benemerenzza è costituita da un attestato e da una medaglia o altro segno di riconoscenza stabilito dal Presidente della Provincia.

La benemerenzza è conferita, di norma, a n 5 soggetti.

Art. 3 DISPOSIZIONE TEMPORALE

Le benemerenze sono conferite dal Presidente della Provincia in occasione della ricorrenza della iscrizione della Provincia nel registro dell'Ufficio Araldico della Presidenza della Repubblica avvenuta il 31-01-1996 e pertanto il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4 MODALITA'

Le proposte di concessioni, contenenti le motivazioni e gli elementi utili alla loro valutazione, possono essere formulate mediante deposito al protocollo Provinciale, non oltre il mese di Novembre di ciascun anno, dal Presidente della Provincia, dai Consiglieri Provinciali, dagli Assessori, nonché da Enti od associazioni e dai singoli cittadini che, per conoscenza diretta, ritengono opportuno segnalare i soggetti ritenuti degni di essere insigniti di benemerenzza.

Le proposte sono istruite dalla Segreteria Generale e sono trasmesse alla Conferenza dei Capigruppo che provvede alla redazione della proposta di assegnazione.

Art. 5 CONFERIMENTO

Le benemerenze sono conferite con Decreto del Presidente della Provincia.

Art. 6 REGISTRAZIONE

Le benemerenze saranno registrate in apposito registro in numero progressivo , con indicazione della motivazione riportata nell'attestato.